



TRIBUNALE DI PISTOIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I Giudici delle Esecuzioni Immobiliari,

considerato che l'art. 560, 3° co., c.p.c., come novellato da ultimo dall'art. 18 *quater* del d.l. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, prevede che, sino al decreto di trasferimento, il debitore non perda il possesso dell'immobile da lui abitato;

atteso che, a tenore dell'art. 560, 6° co., c.p.c.: *<<A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. ..<omissis>.. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma>>*;

rilevato che detta disposizione si applica alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della l. 8/2020;

ritenuto opportuno procedere alla liberazione (ove richiesta) con celerità e, nel caso d'immobile abitato dal debitore, subito dopo l'emissione del decreto di trasferimento onde poter inserire le spese di tale attività nel predisponendo progetto di distribuzione e, conseguentemente, contenere i tempi di chiusura della esecuzione;

atteso che la norma sopra citata non prevede un termine iniziale di proposizione della istanza di liberazione, ad opera dell'aggiudicatario, laddove, quale termine finale, deve necessariamente assumersi quello di approvazione del progetto di distribuzione;

DISPONGONO

che i professionisti delegati invitino gli aggiudicatari, **al momento dell'aggiudicazione ovvero nei giorni immediatamente successivi** mediante PEC, a formulare l'eventuale istanza di liberazione del bene ad opera del custode giudiziario **entro la data di versamento del saldo prezzo**.

L'istanza sarà inoltrata al delegato oppure al custode giudiziario che la rimetterà al G.E. per l'adozione delle determinazioni del caso.

DISPONGONO

Che per i prossimi esperimenti di vendita i professionisti delegati adottino il **nuovo schema di avviso** pubblicato sul sito *web* del tribunale.

Si manda alla Cancelleria per la diffusione del presente provvedimento mediante: comunicazione ad Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. affinché ne curi la pubblicazione sul sito del Tribunale di Pistoia e sui siti internet individuati per le vendite; inoltre via mail a tutti i professionisti delegati (se del caso avvalendosi della collaborazione del gestore delle vendite telematiche Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a.), comunicazione mediante PEC ai notai delegati, comunicazione ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti di Pistoia affinché curino la diramazione ai rispettivi iscritti; affissione nella bacheca della cancelleria del tribunale.

Pistoia, 3.12.2020

IL G.E.

Dott.ssa Nicoletta Curci Dott. Filippo Fontani Dott. Sergio Garofalo Dott.ssa Veronica Menchi